

Deliberazione della Giunta Regionale 17 maggio 2011, n. 75-2074

D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010. Disciplina delle modalita' e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006. Modifiche.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Vista la legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 “Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca” e s.m.i.;

visto in particolare l’art. 12 (lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici) della citata legge che prevede che la Giunta regionale, sentite le province, ne disciplini modalità e procedure per l’attuazione;

visto il Piano di Tutela della acque approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 117-10731 del 13.03.2007;

visto il Regolamento regionale 17 luglio 2007, n. 8/R recante: “Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”;

visto il Regolamento regionale 21 aprile 2008, n. 6/R “Attuazione dell’articolo 9, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca)”;

vista la D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010, con la quale è stata approvata la disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici, in attuazione del citato art. 12 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37;

visti in particolare i punti 5, 7 e 8 dell’allegato alla citata D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 che attribuiscono agli Uffici regionali competenti in materia di tutela della fauna acquatica, l’espressione di un parere sia in ordine alla compatibilità con la fauna acquatica per la realizzazione dei lavori in alveo, opere ed interventi negli ambienti acquatici che per la realizzazione di strutture per la libera circolazione della fauna ittica;

visto l’articolo 2 della l.r. 37/2006 che definisce l’elenco “a numero chiuso” delle funzioni che, in quanto richiedenti un esercizio unitario a livello regionale, restano nella titolarità della Regione e attribuisce “tutte le altre” alla competente Provincia;

viste le attribuzione, in termini di principio di sussidiarietà, delle funzioni riservate alle Province ex articolo 3 della citata l.r. 37/2006;

ritenuto che la Provincia, in quanto coordina e dirige i progetti di sviluppo economico e sociale del proprio territorio e della propria comunità è maggiormente titolata ad esprimere pareri sulle materie indicate negli articoli 5, 7 e 8 dell’allegato alla D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010;

rilevato che tale attribuzione comporta la traduzione, in termini di principio di sussidiarietà, già sancito dalla legge regionale 37/2006, secondo cui le funzioni di interesse esclusivamente locale trovano migliore ed adeguata allocazione tra le Province;

considerato che, per i motivi sopraesposti, si rende necessario modificare gli articoli 5, 7 e 8 della citata D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010, nonché rivedere alcuni aspetti tecnici relativi al punto 8;

sentite le Province nella riunione del 10.02.2011;

sentito in data 4 marzo 2011 il Comitato consultivo regionale in materia di disciplina della pesca e di difesa degli ambienti acquatici;

visto il parere positivo espresso dal Comitato consultivo regionale tecnico-scientifico in materia di ambienti acquatici e pesca in data 9 marzo 2011;

visto il parere positivo della Conferenza permanente Regione - Autonomie locali in data 25 marzo 2011;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di modificare, per le motivazioni riportate in premessa, l'allegato alla D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010, con la quale è stata approvata la disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici, in attuazione dell'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 2006 n. 37, come segue:

1. Il punto 5 è sostituito dal seguente:

“5. Compatibilità di lavori in alveo, opere o interventi negli ambienti acquatici con la fauna acquatica

Le opere e gli interventi in alveo o negli ambienti acquatici sono progettati e realizzati nel rispetto delle precauzioni di cui all'Allegato A “Precauzioni da adottare per la realizzazione di opere e interventi sugli ambienti acquatici”.

Nella progettazione di lavori in alveo, opere o interventi deve essere esplicitata la conformità degli stessi a quanto previsto dalla presente disciplina.

Le suddette opere ed interventi sono autorizzate dall'Autorità idraulica competente, sentiti gli Uffici Provinciali competenti in materia di tutela della fauna acquatica, per le valutazioni in ordine alla compatibilità degli stessi con la fauna acquatica.

Oltre a quanto previsto dalla presente disciplina, la Provincia può prevedere l'adozione di ulteriori interventi o misure cautelari di mitigazione e ripristino ambientale, nonché il recupero e la reimmissione della fauna ittica a spese del soggetto proponente.”

2. Il punto 7 è sostituito dal seguente:

“7. Provvedimenti cautelari di inibizione e di sospensione per la realizzazione di opere e lo svolgimento di attività, che mettano in pericolo la sopravvivenza degli ecosistemi acquatici

I provvedimenti cautelari di inibizione e di sospensione per la realizzazione di opere, lavori ed interventi che mettano in pericolo la sopravvivenza degli ecosistemi acquatici sono adottati dalla Regione e dalle Province ai sensi del comma 4 dell'art. 12 della l.r. 37/2006.”

3. Il punto 8 è sostituito dal seguente:

“8. Passaggi per la libera circolazione della fauna ittica

Nei corsi d'acqua naturali, i progetti di realizzazione e manutenzione straordinaria di opere di sistemazione idraulica, derivazione o sbarramento delle acque, devono consentire la libera

circolazione della fauna ittica da monte verso valle e viceversa, attraverso la realizzazione di passaggi per pesci o l'adozione di soluzioni tecniche adeguate all'obiettivo della salvaguardia della fauna ittica e nel rispetto delle caratteristiche e della funzionalità tecnica delle opere e della sicurezza idraulica del sito.

I relativi progetti devono esplicitare il rispetto dell'obiettivo della libera circolazione e della salvaguardia della fauna ittica.

I passaggi per la libera circolazione della fauna ittica sono autorizzati dall'Autorità idraulica competente, sentiti gli Uffici Provinciali competenti in materia di tutela della fauna acquatica, per le valutazioni in ordine alla compatibilità degli stessi con la fauna acquatica.

Le Province, entro un anno dalla pubblicazione della presente disciplina, individuano e segnalano alla Regione - Direzione Agricoltura -, le opere pubbliche e private esistenti che impediscono la libera circolazione della fauna ittica, nonché le opere trasversali dotate di passaggio per pesci.

La Giunta regionale, entro due anni dalla pubblicazione della presente disciplina, individua linee guida tecniche per la progettazione e il monitoraggio dei passaggi per la libera circolazione della fauna ittica e inoltre gestisce e mantiene aggiornate nell'ambito del proprio sistema informativo, le informazioni puntuali, atte a descrivere le caratteristiche tecniche di tali dispositivi e la relativa funzionalità.

In attesa di una definizione delle linee tecniche di cui sopra, si applica quanto previsto dall'allegato D del Regolamento regionale 17 luglio 2007 n. 8/R sui progetti di adeguamento delle opere di presa e nell'allegato A alla presente Disciplina.

In base alle informazioni di cui ai paragrafi precedenti ed alla Carta Ittica Regionale, la Provincia competente attiva una verifica della funzionalità dei passaggi per pesci esistenti ubicati su corsi d'acqua che la Carta Ittica definisce di particolare interesse ittiofaunistico ed ambientale e prescrive gli eventuali adeguamenti necessari.

L'obbligo di realizzare passaggi per la libera circolazione della fauna ittica non si applica nei casi in cui non sia possibile la realizzazione di dispositivi idonei ed efficaci a causa di:

- a) motivate ragioni inerenti la sicurezza idraulica;
- b) impossibilità tecnica di realizzare passaggi per l'altezza dello sbarramento;
- c) presenza di salti naturali ritenuti, in sede di autorizzazione, invalicabili per qualunque specie ittica e di qualunque taglia, posti entro 500 metri a valle o a monte dello sbarramento del corso d'acqua.

Tale obbligo non si applica inoltre nei canali artificiali, ad eccezione delle opere di presa, e ai bacini artificiali creati ai soli scopi irrigui.”

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)